

REGOLAMENTO (CEE) N. 2605/93 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di meloni originari d'Israele (1993/1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele⁽¹⁾ prevede, all'articolo 1, l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 9 500 tonnellate di meloni del codice NC ex 0807 10 90, originari d'Israele (periodo 1° novembre - 31 maggio);

considerando che il volume di questo contingente tariffario deve essere aumentato del 5 % ogni anno ad iniziare dal 1° gennaio 1992, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alla importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽²⁾;

considerando che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo 1° novembre 1993 — 31 maggio 1994;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in

ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° novembre 1993 al 31 maggio 1994 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di meloni originari d'Israele è sospeso ai livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1329	ex 0807 10 90	Meloni	1. 11. 1993 — 31. 5. 1994	10 789	0

(a) Codici Taric:

09.1329	ex 0807 10 90	0807 10 90 (*) 12
		0807 10 90 (*) 13
		0807 10 90 (*) 14
		0807 10 90 (*) 23
		0807 10 90 (*) 24
		0807 10 90 (*) 31
		0807 10 90 (*) 33
		0807 10 90 (*) 34
		0807 10 90 (*) 43
		0807 10 90 (*) 44

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.